



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato
per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio

Relazione al Progetto di Legge

“Testo Unico in materia di armi ed esplosivi”

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli colleghi

il presente progetto di legge nasce dall'esigenza di andare a regolamentare un settore particolarmente delicato per la pubblica sicurezza ossia quello delle armi e degli esplosivi.

La normativa attualmente esistente è costituita da testi che fanno riferimento a situazioni ormai profondamente mutate e che ancora una volta ci invitano ad adeguarci a standard internazionali per consentire ai nostri operatori economici di interfacciarsi con il mercato estero e ai nostri cittadini di essere tutelati nell'uso e dall'uso delle armi.

Purtroppo sia trasmissioni televisive con servizi poco edificanti sia la vicina Italia, che nel marzo del 2011 aveva assoggettato le procedure di vendita e acquisto di armi nel nostro territorio da parte dei suoi cittadini, alle procedure di imporazione-esporsione, hanno messo in luce la vulnerabilità del nostro attuale sistema. Siamo inoltre consapevoli che la conclusione dell'iter di approvazione di questo progetto di legge sarà la base per rivedere le procedure di vendita ed esportazione di armi da e per l'Italia, infatti in questi mesi vi è stato un confronto fattivo e costruttivo in merito con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana, ma comunque si è scelto di guardare anche oltre, ossia all'Unione Europea.

Così dopo l'emanazione di un primo Decreto d'urgenza lo scorso anno, abbiamo iniziato un percorso per dare una effettiva sistematicità e un'impronta fortemente europea alla normativa sammarinese.

L'articolato predisposto va a regolamentare le modalità di detenzione e di vendita delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei fuochi pirici avendo particolare cura di garantire la tracciabilità di tali prodotti e il fatto che vengano in possesso solo di persone che, in base a requisiti oggettivi e soggettivi, offrano una determinata garanzia di affidabilità nell'uso e detenzione degli stessi.

Dopo avere dato le necessarie definizioni di base e dettato regole generali riprese dalla legislazione dell'Unione Europea, la normativa si addentra nella disciplina del rilascio del Porto d'armi e del Nulla Osta introducendo precisi criteri psico-fisici e di condotta in capo al soggetto richiedente le suddette autorizzazioni per poi affrontare dettagliatamente le modalità di vendita delle armi. Relativamente a quest'ultimo aspetto si è poi scelto di procedere con modalità diverse a seconda che l'acquirente sia residente in territorio sammarinese piuttosto che italiano. Tale scelta è stata detta dal fatto che la normativa italiana per diversi importanti aspetti differisce dalla normativa europea così nell'articolo 27 del presente progetto di legge si prevede che *“Per i residenti in Italia, l'acquisto e la movimentazioni di armi, munizioni polveri per il caricamento di cartucce, articoli*

pirotecnici verrà disciplinato con apposito Decreto Delegato conformemente ad intese tecniche siglate in materia tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Dipartimento Affari Esteri della Repubblica di San Marino".

Gli operatori economici del settore sono stati distinti in Armerie e Armerie leggere, riservando alle prime in particolare la vendita esclusiva delle armi da fuoco, delle munizioni e delle polveri.

Si è poi proceduto a regolamentare la vendita all'ingrosso, l'importazione e l'esportazione degli articoli destinati alle Armerie leggere.

Al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti venduti e acquistati, ai suddetti operatori economici sono stati imposti precisi obblighi relativi alla registrazione delle operazioni effettuate prevedendo oltre alla registrazione cartacea una comunicazione in via telematica, all'Archivio Computerizzato Centrale istituito presso il Comando della Gendarmeria.

Per qualificare poi gli operati del settore si è prevista la necessità da parte degli stessi di conseguire il "*Certificato di capacità tecnica armaiolo*".

Si è inoltre istituita la Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi composta dal Comandante del Corpo della Gendarmeria, dal Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, da un rappresentante nominato dalle associazioni di categoria, dal Dirigente del Servizio Protezione Civile, dal Direttore del Dipartimento di prevenzione o sicurezza sul lavoro, che come compiti principali ha quello di esprimere parere circa l'idoneità dei locali e luoghi dove si svolge il commercio di armi e quello di svolgere il ruolo di commissione d'esame per il rilascio della qualifica di armaiolo e di persona con conoscenze specialistiche in materia di articoli pirotecnici.

Il progetto di legge si conclude regolamentando la vendita degli articoli pirotecnici rispetto ai quali si è operata la scelta di rendere possibile la sola trattazione di articoli Ce del tipo privilegiando così la sicurezza e la qualità dei prodotti.

Concludendo, siamo quindi in presenza di un progetto di legge che ci rende conformi agli standard voluti dall'Unione Europea e che allo stesso tempo, grazie al costante confronto effettuato negli scorsi mesi con gli operatori del settore, tiene conto delle esigenze legate all'effettiva operatività dello stesso.

IL SEGRETARIO DI STATO
Marco Arzilli